



COMUNE DI PISA

DIREZIONE FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
Ufficio Economato – Provveditorato – Autoparco
U.O. Provveditorato

**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E
STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PISA
(CIG: Z5A2EB5F70)**

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la definizione delle condizioni della successiva ordinazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, di servizi di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche degli automezzi comunali, compresa la fornitura dei pezzi di ricambio per un periodo di due anni.

I servizi di cui sopra comprendono tutte le manutenzioni e le riparazioni necessarie per consentire la circolazione, la sicurezza e la conformità dei veicoli alle norme della circolazione stradale.

L'elenco dei veicoli oggetto dei servizi è riportato a titolo informativo nell'**allegato A** ("Elenco dei veicoli") al presente capitolato. Tale elenco potrà variare nel corso della durata dell'Accordo Quadro senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di indennizzi e/o sovrapprezzi e/o revisione delle condizioni di contratto da parte dell'affidatario.

Il servizio oggetto dell'Accordo Quadro comprende le seguenti prestazioni:

- a) manutenzione ordinaria, programmata e periodica delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche dei veicoli con sostituzione dei componenti necessari per il ripristino della funzionalità degli stessi nonché la fornitura dei necessari materiali di consumo; rientrano in questa categoria il complesso delle operazioni necessarie all'effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es.: candele, pasticche dei freni, filtri, etc.);
- b) manutenzione straordinaria dei veicoli: rientra in questa categoria ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria (es.: rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, etc.);
- c) controllo dei fluidi: si intende la sostituzione ed i rabbocchi degli olii, dei liquidi, dei materiali di consumo usurati, compresi i liquidi dei freni e quant'altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo;
- d) controllo di emissioni di scarico;
- e) soccorso stradale: si intende il soccorso ai mezzi in avaria. Il recupero dei mezzi in avaria, su tutto il territorio provinciale, deve essere garantito durante tutti i giorni lavorativi con orario minimo compreso dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Gli interventi di soccorso devono essere effettuati entro il termine massimo di due ore.
- f) revisione dei veicoli ex art. 80 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada): la ditta affidataria effettuerà prove preventive concordando con il personale comunale gli interventi che si

rendessero necessari; la revisione degli scuolabus sarà effettuata obbligatoriamente presso le sedi della Motorizzazione Civile abilitate.

Tutte le prestazioni di manutenzione e/o riparazione devono essere eseguite a cura dell'affidatario con proprio personale specializzato, secondo le norme della buona tecnica e conformemente alle specifiche dei veicoli di cui all'allegato A) al presente capitolato.

Le prestazioni devono essere effettuate utilizzando esclusivamente materiali e parti di ricambio originali o di primo impianto, esenti da difetti di qualsiasi natura ed acquistati direttamente dalle case produttrici o presso rivenditori autorizzati.

Art. 2 – VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore complessivo massimo delle prestazioni affidabili sulla base del presente Accordo Quadro è fissato in € 39.500,00. Tale importo è da ritenersi puramente indicativo; esso non implica la definizione *a priori* del *quantum* delle prestazioni che saranno effettivamente richieste dal Comune di Pisa nel corso della durata dell'Accordo Quadro. Il Comune procederà infatti all'emissione di ordinativi di servizio, limitatamente all'effettivo fabbisogno, senza assumere obbligo alcuno con l'operatore economico affidatario circa l'importo complessivo che risulterà definitivamente ordinato al termine dell'accordo quadro. L'operatore economico affidatario non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell'importo presunto dell'Accordo Quadro.

Non è previsto un importo minimo per il singolo ordinativo di servizio; l'affidatario non potrà rifiutarsi di prestare il servizio in ragione del modesto importo dell'ordinativo trasmesso dal Comune.

Con i corrispettivi degli ordinativi effettivamente emessi l'affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 3 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E PROROGA

Il presente Accordo Quadro ha durata di due anni dalla sottoscrizione e comunque termina alla data, se precedente, di raggiungimento del valore complessivo massimo delle prestazioni effettivamente ordinate dal Comune, come fissato dall'articolo che precede (ossia € 39.500,00).

Nelle more delle procedure necessarie per il nuovo affidamento del servizio, il Comune ha facoltà di prorogare il presente Accordo Quadro, agli stessi patti e condizioni, per la durata massima di sei mesi e comunque fino al raggiungimento, ove non ancora avvenuto nel corso dell'anno di durata iniziale, del valore complessivo massimo delle prestazioni effettivamente ordinate.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Le prestazioni devono essere eseguite sulla base di preventivo e conseguente apposito ordine del responsabile dell'ufficio comunale competente.

Le procedure per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono le seguenti:

a. CONSEGNA VEICOLI:

La consegna dei veicoli oggetto di riparazione avverrà a cura del personale comunale presso l'officina che la ditta affidataria avrà indicato nella propria offerta come officina per la presa in consegna dei mezzi. Nel caso in cui lo stato del veicolo non consenta la sua circolazione, la ditta affidataria è tenuta a recuperare il veicolo ed a trasferirlo presso la propria officina, entro due ore dalla chiamata da parte del Comune.

b. PREVENTIVI DI RIPARAZIONE:

Prima di procedere alla riparazione del veicolo, entro un giorno lavorativo dal ricovero dello stesso presso l'officina prestabilita, la ditta affidataria predispone un dettagliato preventivo di spesa dell'intervento necessario e lo inoltra al Responsabile dell'Ufficio Autoparco comunale o al Responsabile dell'Ufficio competente della Polizia Municipale, nel caso in cui, rispettivamente, il veicolo sia in dotazione a l'uno o all'altro ufficio. In caso di interventi su più veicoli, la ditta affidataria predispone preventivi distinti per ciascun veicolo. Sulla base del preventivo, il Comune valuta se procedere o meno all'intervento ed, in caso

positivo, emette idoneo ordinativo. Al fine di garantire il controllo della correttezza dei prezzi e dei tempi delle lavorazioni, la ditta dovrà, entro 30 giorni solari dalla stipula del contratto e senza alcun compenso aggiuntivo, fornire all'Ente l'abilitazione al portale contenente gli elenchi dei prezzi dei listini ufficiali, dei tariffari e dei tempari di riferimento.

c. TEMPI DI INTERVENTO:

L'inizio degli interventi deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato trasmesso l'ordinativo di cui al punto successivo.

Il tempo utile per ultimare gli interventi che verranno di volta in volta ordinati è calcolato in sette giorni lavorativi successivi.

Con riferimento invece alle revisioni obbligatorie dei mezzi, deve essere concordato uno specifico appuntamento ed il tempo utile di ultimazione dell'intervento è di un giorno lavorativo successivo all'appuntamento, salvo interventi di riparazione per i quali valgono le tempistiche di cui sopra.

Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire sul veicolo o per altre cause non imputabili alla ditta affidataria, i tempi di riparazione e manutenzione siano superiori, deve esserne data comunicazione all'Ente contemporaneamente all'invio del preventivo; il tempo massimo di riconsegna non può comunque superare i dieci giorni lavorativi dall'ordinativo.

d. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI:

Ogni prestazione sarà affidata mediante apposito ordinativo emesso dal competente ufficio del Comune, nel quale saranno riportati il numero d'ordine, la data, il numero dell'impegno contabile a norma dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, i dati identificativi del veicolo e gli interventi da eseguire, nonché la sottoscrizione del responsabile dell'ufficio competente. In mancanza della consegna dell'ordinativo, redatto come indicato e debitamente sottoscritto, la ditta affidataria deve astenersi dall'effettuare qualsiasi prestazione restando comunque inteso che nessun corrispettivo le è dovuto per eventuali interventi posti in essere in violazione di detta procedura.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti con ordine, metodo e cura in modo da conferire al materiale perfetta e completa efficienza ed assicurare la più ampia garanzia di corretto e durevole funzionamento dei veicoli. A tal fine la ditta affidataria si attiene alle norme contenute nei manuali tecnici di riparazione delle case costruttrici dei veicoli che la ditta dovrà acquisire e, su richiesta, mettere prontamente a disposizione del personale comunale addetto alla sorveglianza e di quello incaricato del collaudo dei veicoli.

In caso di utilizzo di pezzi non conformi a quanto sopra indicato, il Comune si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici, a spese della ditta affidataria.

Nell'ambito dell'esecuzione del servizio in oggetto la ditta si conforma inoltre alle norme di legislazione in materia ambientale, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti derivati dagli interventi previsti dal presente Accordo Quadro. La ditta affidataria provvederà in proprio e con responsabilità diretta al ritiro e allo smaltimento dei materiali dichiarati fuori uso e sostituiti, compresi quelli catalogati come "rifiuti tossici e nocivi" nel rispetto di tutte le prescrizioni normative vigenti in materia.

In presenza di più ordinazioni di prestazione contemporanee, il Comune stabilirà di volta in volta l'ordine prioritario di riparazione dei veicoli.

e. VERIFICA DELLE PRESTAZIONI:

Al momento del ritiro del mezzo, il personale incaricato dal Comune di Pisa risconterà la qualità dell'intervento, compilando un apposito verbale. Il Comune si riserva la facoltà di verificarne la perfetta esecuzione, nonché di far collaudare il veicolo mediante tecnici specializzati nel settore, appositamente incaricati. Il collaudo potrà essere effettuato a mezzo fermo o in movimento, in quest'ultimo caso la guida sarà affidata esclusivamente al personale del Comune o ai tecnici di cui sopra.

A seguito di difetti eventualmente riscontrati, la ditta affidataria è obbligata ad eliminarli a proprie spese e cura.

f. RITIRO DEI VEICOLI:

Il ritiro dei mezzi sarà a cura del Comune, non appena decorsi i tempi stabiliti dalla data di consegna e/o ordine.

Art. 5 - PREZZI

La ditta affidataria effettua le proprie prestazioni ai prezzi offerti in fase di aggiudicazione del presente Accordo Quadro, come segue:

- **sui ricambi:** sconto percentuale unico sui prezzi base. I prezzi base sono quelli riportati nei listini ufficiali correnti alla data della stipula del contratto per le prestazioni rese dal giorno della stipula al 31.12.2020 e quelli relativi ai listini aggiornati al 1 gennaio, per l'esercizio successivo.
- **sulla mano d'opera:** al prezzo orario offerto in fase di affidamento del presente Accordo Quadro, non soggetto a revisione per tutta la durata dell'Accordo Quadro.
- **sul traino dei veicoli:** ai prezzi praticati dall'A.C.I., in vigore tempo per tempo.

Art. 6 – FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

La ditta affidataria emetterà una fattura descrittiva per ogni singola prestazione alla quale alleggerà copia dell'ordinativo della prestazione stessa a suo tempo emesso dal competente ufficio del Comune.

Il costo di ciascun intervento dovrà risultare dalla somma dei prezzi unitari degli eventuali pezzi di ricambio e/o materiali di consumo e del prodotto delle ore di lavoro impiegate per il costo unitario della mano d'opera.

Le fatture dovranno contenere le seguenti specificazioni:

- o indicazione delle ore di lavoro e del loro corrispettivo calcolato al prezzo unitario determinato in sede di affidamento;
- o specificazione del corrispettivo relativo ai pezzi forniti con indicazione dello sconto praticato in sede di affidamento dell'Accordo Quadro;
- o indicazione degli estremi di identificazione del mezzo;
- o indicazione del numero d'ordine dell'intervento.

La liquidazione della fattura sarà effettuata dall'ufficio comunale che ha emesso l'ordinativo della prestazione a seguito dell'esito positivo di tutte le verifiche del caso ivi inclusa la regolarità contributiva da controllare mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In esito alla liquidazione, il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse presso il Comune.

Art. 7 – GARANZIA E DIRITTO DI RIVALSA

La ditta affidataria:

- fornisce una garanzia di almeno 24 mesi sui materiali e le parti di ricambio utilizzati;
- provvede, a proprie spese e senza alcun addebito alla stazione appaltante, alla sostituzione totale dei componenti difettosi e all'eliminazione dei difetti di funzionamento riscontrati;
- tiene indenne il Comune, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone e cose, tanto del Comune che di terzi;
- adotta tutti i provvedimenti e le cautele necessarie al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto;
- risarcisce il Comune del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dalle successive ordinazioni di servizio.

Il Comune ha diritto a rivalersi nei confronti della ditta affidataria per eventuali sanzioni che fossero elevate nei confronti dello stesso a causa di veicoli non risultati in regola in relazione a parti oggetto degli interventi effettuati dalla ditta o derivanti da omissioni della stessa.

Art. 8 – PENALI

Nel caso in cui la ditta affidataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione delle prestazioni, saranno applicate penali nella seguente misura:

a. INVIO DEL PREVENTIVO, RICONSEGNA MEZZI E ACCESSO AL PORTALE

In caso di ritardo nella predisposizione del preventivo e/o nella riconsegna dei mezzi, soggetti a manutenzione ordinaria o ad altri interventi contemplati nel presente Accordo Quadro, rispetto ai termini previsti all'art. 2, il Comune applicherà una penale di € 50,00 al giorno, per ogni giorno lavorativo di ritardo o frazione, e per ogni mezzo. In caso di ritardo nell'abilitazione dell'Ente al portale contenente gli elenchi dei prezzi dei listini ufficiali, dei tariffari e dei tempari di riferimento, verrà applicata una penale di € 20,00 al giorno per ogni giorno di ritardo.

b. RECUPERO E SOCCORSO

Nel caso di mancato recupero del veicolo nei termini e tempi stabiliti verrà applicata una penale di € 500,00.

c. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nel caso di prestazioni non eseguite nei modi e con l'impiego di materiali delle migliori qualità, le stesse dovranno essere eseguite nuovamente nell'arco delle 24 ore successive alla contestazione della prestazione non resa senza oneri per il Comune; in caso contrario, è applicata una penale pari a € 200,00 per ogni giorno di ritardo o frazione e per ogni mezzo, con facoltà per il Comune, in caso di ulteriori mancanze, di intraprendere qualsiasi iniziativa ritenuta utile ad assicurare il pronto funzionamento dei veicoli comunali, anche in danno della ditta affidataria, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 9 - PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

Il Comune contesta alla ditta affidataria l'applicazione di penali, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, entro i 7 giorni successivi a quello in cui ne è definitivamente venuto a conoscenza.

La ditta, ove lo ritenga opportuno, trasmette al Comune le proprie controdeduzioni in forma scritta entro il termine decadenziale di 7 giorni successivi a quello di ricevimento della contestazione.

Il Comune, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale. Ove ne ricorrano i presupposti, il Comune applica in via definitiva la penale mediante comunicazione scritta alla ditta affidataria da effettuarsi entro i 30 giorni successivi a quello di invio della comunicazione di contestazione iniziale.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Comune e la ditta, e viceversa, dovranno essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, fermo restando che i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni.

Le penalità saranno rimosse dal Comune prelevandole dai primi pagamenti a favore della ditta. In alternativa il Comune ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva prestata dalla ditta che la stessa dovrà prontamente reintegrare.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune ha diritto alla risoluzione del presente Accordo Quadro e delle prestazioni ordinate in sua applicazione, da esercitare tramite comunicazione scritta inviata alla ditta affidataria a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di ordine generale; fallimento, liquidazione, concordato preventivo;

- sopravvenuta impossibilità dell'affidatario ad adempiere ai propri obblighi contrattuali;
- cessione del contratto a terzi;
- subappalto di prestazioni in violazione della disciplina vigente;
- grave negligenza o frode dell'affidatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto, il Comune ha diritto ad applicare le penali contrattuali eventualmente previste, ad incamerare la garanzia definitiva prestata dall'affidatario per la regolare esecuzione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto l'affidatario è tenuto, se richiesto dal Comune, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

Art. 11 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 241/1990, il Comune ha diritto di recedere dal presente Accordo Quadro ricorrendo casi previsti dalla legge. Il recesso è comunicato alla ditta affidataria per scritto a mezzo posta elettronica certificata. In tal caso la ditta non ha diritto ad alcun indennizzo.

Art. 12 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l'impresa affidataria si avvarrà di personale regolarmente assunto ed operante sotto la propria responsabilità. L'impresa si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione delle norme vigenti in materia antinfortunistica, previdenziale ed assistenziale.

Art. 13 - PERSONALE REFERENTE

La ditta affidataria ha l'obbligo di comunicare per scritto, entro cinque giorni dalla conclusione del presente Accordo Quadro, il nominativo del referente tecnico che risulterà l'unico interfaccia con il Comune per quanto riguarda lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Tutti gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro, con la sola eccezione del soccorso stradale, dovranno essere autorizzati preventivamente dal Responsabile dell'Ufficio Autoparco comunale o dal Responsabile dell'Ufficio competente della Polizia Municipale. Interventi non preventivamente autorizzati con le suddette modalità richiesti da terzi non saranno ammessi a pagamento dal Comune.

Art. 14 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Per la durata dell'Accordo Quadro, gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento recante gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 15.07.2014, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente - Atti Generali" del sito istituzionale del Comune di Pisa, vengono estesi, per quanto compatibili, ai dipendenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario.

Art. 15 - MATERIALE D'USO E ATTREZZATURE

L'impresa affidataria dovrà provvedere direttamente a quanto previsto dal presente Accordo Quadro utilizzando attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità. Tutte le attrezzature utilizzate per gli interventi dovranno essere conformi alle norme europee ed essere rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

ART. 16 - VARIAZIONI DEL PARCO VEICOLARE

Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Comune si riserva la facoltà di modificare in più o in meno la consistenza e/o la tipologia dei veicoli indicati nell'allegato A) al presente capitolato.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'affidatario di risoluzione anticipata dell'Accordo Quadro.

Art. 17 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'affidatario è responsabile per eventuali danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e/o delle sostituzioni delle parti di ricambio, per l'utilizzo di ricambi non idonei o difettosi e dei conseguenti danni e per ritardi nella consegna degli automezzi. L'affidatario è tenuto, a proprie spese, a reiterare gli interventi di manutenzione e di riparazione in caso di riscontrate difformità agli impegni contrattuali, di inefficienza o di esecuzione non a regola d'arte.

Qualora l'affidatario non adempia agli obblighi contrattuali o si renda colpevole di negligenza o frode o sospenda le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro o riscontri un vizio nella qualità dei materiali, la stazione appaltante potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni e ordinare l'esecuzione d'ufficio in danno.

In tali casi l'impresa affidataria resterà responsabile dei danni ivi compresi quelli derivanti dalle procedure legate al nuovo appalto, dei danni e delle perdite che derivassero al Comune dalla risoluzione del contratto il quale, per la copertura dei danni, è autorizzato a rivalersi direttamente sulle somme che dovessero essere ancora corrisposte all'affidatario.

Art. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEI CREDITI

Il subappalto del servizio è ammesso nei termini stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Non è ammessa la cessione del contratto, neppure parziale. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dalle prestazioni eseguite.

Art. 19 – RISCHI DI INTERFERENZA

Non sono rilevabili rischi dovuti alle interferenze, per cui è omessa la redazione del DUVRI. La ditta affidataria ha comunque l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008.

Resta inteso che la ditta affidataria rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.

Art. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, la ditta affidataria assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. I pagamenti disposti dal Comune alla ditta avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato intestato all'affidatario. Allo scopo, l'affidatario comunica per scritto al Comune gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Pisa, ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679, informa che tratterà i dati acquisiti nel presente procedimento e nelle sue fasi successive esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Responsabile dell'Ufficio Economato - Provveditorato - Autoparco del Comune di Pisa. Si richiama l'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato d) alla Lettera d'invito.

Art. 22 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il contratto è competente il foro di Pisa.

Art. 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro si rinvia alle norme vigenti.

ALLEGATO A) - Elenco mezzi